

Il Servizio:

- ritenuto che in base alle condizioni generali di polizza (art. 5) l'Istituto non può negare il prestito richiesto dallo assicurato;
- considerato che l'opportunità di contenere il tasso d'interesse in limiti convenienti per l'assicurato stesso è determinata, oltre che dalle condizioni praticate dalle altre Compagnie assicuratrici, anche dalla circostanza di agevolare il mantenimento in vigore delle polizze;
- tenuta presente, altresì, la garanzia assoluta di detti prestiti che non presentano rischi di insolvenza;
- visti i pareri espressi dai competenti Servizi, favorevoli al mantenimento per l'esercizio in corso del 1955, del tasso d'interesse attualmente applicato;

propone di confermare, per l'esercizio 1955, le condizioni attualmente fissate per le operazioni di che trattasi.